



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 6 marzo 2013, n. 558

Sosta – fermata e parcheggio – Sosta – Veicoli al servizio di invalidi – Sosta in zona a traffico limitato – Causa ostativa – Valutazione preventiva ed astratta – Discrezionalità del Comune – Sussistenza – Conseguenze – Disapplicazione da parte del giudice ordinario – Legittimità – Esclusione.

In tema di sosta in zone a traffico limitato dei veicoli muniti del contrassegno per invalidi, la valutazione, preventiva ed astratta, della potenziale sussistenza di motivi ostativi legati all'intralcio del traffico è rimessa dall'art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996 alla discrezionalità del Comune, la cui scelta attiene al merito amministrativo e non è, pertanto, suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario. (*Cass. Civ., sez. VI,, 6 marzo 2013, n. 558*) - [RIV-1306P622] Artt. 7, 188 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la Corte ha autorizzato la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

A. M. R. aveva proposto opposizione avverso il verbale dei VV.UU. di Civitanova Marche, che avevano constatato che l'autovettura, munita di contrassegno per invalidi e con a bordo la di lei madre, riconosciuta invalida, aveva sostato in ZTL, in giornata festiva, nonostante apposita ordinanza sindacale vietava ivi, appunto in giorno festivo, la sosta anche alle auto muniti di contrassegno per invalidi.

Il giudice di pace adito aveva respinto l'opposizione e la R. ha proposto appello; il tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, ha, dal canto suo respinto il gravame, osservando che la ordinanza sindacale vietava la sosta, e che la stessa non poteva essere disapplicata atteso che doveva ritenersi rientrare nei poteri discrezionali del Comune imporre un siffatto divieto.

Per la cassazione di tale sentenza, la R. ricorre per cassazione sulla base di due motivi; con il primo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla disapplicabilità dell'ordinanza sindacale de qua, ritenuta illegittima siccome emessa in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 503 del 2006, argomentando nel senso che il "grave intralcio al traffico", situazione che sola consente di derogare al generale permesso di circolazione e sosta di veicoli al servizio di disabili, non sarebbe stato neppure menzionato e che la sussistenza dello stesso non risultava verificata nella specie.

Il motivo non ha pregio; la valutazione, preventiva ed astratta della potenziale sussistenza di motivi legati all'intralcio al traffico della sosta di autoveicoli al servizio di invalidi in zona T.L. nei giorni festivi è dalla norma de qua, ovviamente lasciata alla discrezionale valutazione dell'amministrazione competente e le misure da adottare costituiscono, sempre in via generale e preventiva, una prerogativa del Comune che, in relazione alla intera giornata e alle condizioni della viabilità, ha facoltà di regolamentare in maniera restrittiva la sosta in ZTL di autoveicoli a servizio di invalidi.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

Trattandosi di scelta discrezionale, operata in relazione a situazioni di fatto valutate in via generale, la stessa attiene pertanto al merito dell'operato della PA. e non è pertanto suscettiva di disapplicazione da parte del Giudice ordinario.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo, ci si duole del fatto che il primo giudice abbia condannato l'odierna ricorrente al pagamento delle spese, e che tanto, non essendovi stata difesa tecnica, né indicazione da parte del Comune di spese sostenute, aveva formato motivo di appello, su cui il Tribunale non si era pronunciato.

Il presupposto su cui si basa la doglianza è quello secondo cui il giudice di appello non si sia pronunciato sul punto; in relazione alla motivazione adottata circa la regolamentazione delle spese (senza specificazione del grado), appare potersi evincere che la ritenuta compensazione delle spese stesse come operata dal giudice di appello sia stata implicitamente riferita anche al giudizio di primo grado.

In ragione di tanto e sulla base di tale interpretazione, univoca, della sentenza impugnata, anche tale motivo deve essere ritenuto infondato e, con esso, il ricorso.

Non v'ha luogo a provvedere sulle spese. (*Omissis*). [RIV-1306P622] **Artt. 7, 188 cs.**